

27 Maggio 2021

Covid-19: Il punto sulla legislazione emergenziale in materia di lavoro

Fra i recenti provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19 si segnalano la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (il "**DL 30/2021**") e del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (il "**Decreto Sostegni**"), e l'emanazione del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (il "**Decreto Riaperture**") e del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (il "**Decreto Sostegni Bis**"), in vigore dal 26 maggio 2021.

Dopo mesi di provvedimenti emergenziali che hanno sostanzialmente reiterato misure ed istituti già noti, i suddetti provvedimenti, pur mantenendo un'impostazione emergenziale, hanno introdotto alcune misure che presentano profili di novità, da leggersi in combinato disposto con il progressivo riavvio delle attività economiche. Di seguito un punto sulle principali misure in materia di lavoro nel settore privato disciplinate dai più recenti provvedimenti normativi.

1. Blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali

Il 30 giugno 2021 cesserà il blocco generalizzato delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, come da ultimo disciplinato dal Decreto Sostegni¹.

A decorrere dal 1° luglio 2021 sarà in vigore una **disciplina differenziata per settori economici**.

Settore Industriale

(Aziende ricadenti nel campo di applicazione della CIGO)²

A decorrere dal 1° luglio 2021 non vi sarà più un blocco dei licenziamenti nel settore industria, ma sono state introdotte misure - e sono state riviste misure esistenti - con la finalità di incentivare le aziende a non licenziare:

- *Speciale CIGS "in deroga" (contratto di solidarietà)*
 - ✓ per le aziende che, nel primo semestre del 2021, abbiano avuto un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019
 - ✓ fino a 26 settimane di CIGS (entro il 31 dicembre 2021), previa stipulazione di un accordo collettivo di riduzione dell'attività lavorativa e **mantenimento dei livelli occupazionali**
 - ✓ ai lavoratori impiegati ad orario ridotto sarà erogato uno speciale trattamento di integrazione salariale pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, senza applicazione dei massimali
 - ✓ nessun contributo addizionale carico azienda

in alternativa

¹ Articolo 8, Decreto Sostegni, comma 9.

² Articolo 40, Decreto Sostegni Bis.

	<ul style="list-style-type: none"> • CIG (CIGO / CIGS) ordinamentale senza contributo addizionale ✓ per le aziende che decidano di avvalersi di CIGO / CIGS ai sensi della normativa ordinaria (D. Lgs. 148/2015) a decorrere dal 1° luglio 2021 ✓ nessun contributo addizionale carico azienda ✓ blocco dei licenziamenti collettivi e individuali durante la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021
<p><u>Settori diversi dal settore industria</u></p> <p><i>(Aziende ricadenti nel campo di applicazione dell'Assegno Ordinario / Cassa Integrazione Guadagni in Deroga "Covid")</i></p>	<p><u>Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 rimangono preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo</u>, sempre fatte salve le ipotesi di (1) cambio appalto, (2) cessazione definitiva dell'attività dell'impresa con o senza messa in liquidazione, (3) accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e accesso alla NASPI; e (4) licenziamenti disposti in caso di fallimento senza esercizio provvisorio³.</p> <p>Il mantenimento del blocco si associa alla facoltà, per le aziende dei relativi settori, di avvalersi di <u>28 settimane</u> di ammortizzatore emergenziale Covid (Assegno Ordinario / CIGD) fino al 31 dicembre 2021, senza pagamento di contributo addizionale carico azienda⁴.</p>

2. Cenni ad alcune ulteriori disposizioni di rilievo per le imprese

<p>Smart working</p>	<p>Il Lavoratore che svolge attività lavorativa in modalità "agile" ha <u>diritto alla disconnessione</u> dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi tra le parti e fatti salvi eventuali periodi concordati di reperibilità⁵.</p>
<p>NASPI</p>	<p>Viene disposta la sospensione, dal 26 maggio fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione della NASPI (riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione)⁶.</p>

3 Articolo 8, Decreto Sostegni, commi 10 - 11.

4 Articolo 8, Decreto Sostegni, comma 2.

5 Articolo 2, comma 1-ter, DL 30/2021, inserito dalla legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61.

6 Articolo 38, Decreto Sostegni Bis.

<p>Contratto di espansione⁷</p>	<p>Il cd. “contratto di espansione”, previsto dall’articolo 41, D. Lgs. 148/2015, è uno strumento pensato per aziende di grandi dimensioni che, da un lato, prevede un piano di uscita e accompagnamento dei lavoratori prossimi alla pensione e, dall’altro, l’assunzione di nuovi lavoratori, nonché la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione.</p> <p>Esclusivamente per il 2021, il Decreto Sostegni <i>Bis</i> prevede che possano ricorrere al contratto di espansione aziende che abbiano un organico di almeno <u>100 dipendenti</u>, così riducendo il tetto per l’utilizzabilità dello strumento (ma senza incidere sul relativo costo per l’accompagnamento alla pensione).</p>
<p>Contratto di rioccupazione⁸</p>	<p>Il cd. “contratto di rioccupazione” viene introdotto dal Decreto Sostegni <i>Bis</i> quale strumento eccezionale e transitorio, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori in stato di disoccupazione. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che prevede un progetto formativo di 6 mesi e un beneficio contributivo per le imprese pari al 100% dei contributi fino a 6 mesi, soggetto a revoca qualora il lavoratore sia licenziato durante il periodo di inserimento, ovvero non sia confermato al termine dello stesso.</p> <p>L’efficacia delle norme sul contratto di rioccupazione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Decontribuzione settori turismo, stabilimenti termali e commercio⁹</p>	<p>Viene previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.</p> <p>Ai datori di lavoro che beneficino dell’esonero, si applica il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>L’efficacia delle norme sulla decontribuzione in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>Proroga CIGS per cessazione attività¹⁰</p>	<p>Viene prevista la possibilità di una proroga di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2021, del trattamento di CIGS per cessazione attività per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato un processo di cessazione aziendale.</p>

7 Articolo 39, Decreto Sostegni *Bis*.

8 Articolo 41, Decreto Sostegni *Bis*.

9 Articolo 43, Decreto Sostegni *Bis*.

10 Articolo 45, Decreto Sostegni *Bis*.

Gianni & Origoni ha organizzato una Task Force interna,
la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.
La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione,
elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del
Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.